

COMUNE DI CAMPOMORONE

STATUTO

Delibera n. 38 del 29/11/2004.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Principi

1. La comunità locale e' autonoma.
2. La comunità locale realizza il proprio indirizzo politico e amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo statuto del Comune.
3. Nel rispetto dei principi costituzionali e con riferimento all'ambito delle funzioni proprie determinate dalla legge, in attuazione dell'art.128 della Costituzione e di quelle attribuite e delegate, il Comune è soggetto istituzionale equiordinato agli altri in cui si riparte la Repubblica. Il rapporto fra il Comune e gli altri enti locali si ispira a criteri di collaborazione e cooperazione.
4. Il Comune ha potestà normativa che esercita secondo le previsioni del presente statuto.
5. Nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie.

Art. 2 Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, politiche e sindacali.
3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella Comunità nazionale;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un efficiente sistema di servizi pubblici e sociali che possano essere pienamente fruiti dai disabili e di tutela attiva delle persone anche con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
 - e) la valorizzazione e la promozione della cultura in tutte le sue espressioni da realizzare anche attraverso l'istituzione di servizi;
 - f) la tutela e la promozione dei diritti dei cittadini nonché la valorizzazione della famiglia;

- g) il superamento delle discriminazioni di fatto esistenti tra i sessi, determinando condizioni di pari opportunità nel lavoro e promuovendo tutte le iniziative necessarie a consentire alle donne di godere pienamente dei diritti di cittadinanza sociale;
- h) la promozione delle attività nel settore del turismo e dello spettacolo;
- i) la promozione e la pratica delle attività sportive in tutte le sue forme da realizzare anche attraverso la creazione dei servizi per lo sport.

Art. 3 Funzioni

- 1. La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle competenze e funzioni ha come riferimento l'ambito di interesse locale.
- 2. L'esercizio delle funzioni proprie che riguardano la popolazione ed il territorio comunale è organizzato secondo i principi del presente statuto.
- 3. Le funzioni attribuite e delegate di competenza dello Stato e della Regione sono esercitate nel rispetto dei principi dello statuto e secondo le norme relative.
- 4. Le funzioni di cui al comma precedente possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo Stato o dalla Regione le risorse necessarie.

Art. 4 Programmazione e forme di cooperazione

- 1. Lo sviluppo economico, sociale, culturale nonché la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali ed umane è perseguito attraverso la promozione e gestione diretta ed indiretta dei servizi nelle forme e con le modalità di cui al presente statuto, nonché mediante le attività di pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel Comune.
- 2. In particolare, il Comune cura lo sviluppo economico, nel rispetto della programmazione nazionale, regionale e comunale, adottando piani di intervento volti principalmente a favorire l'occupazione.
- 3. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Liguria, avvalendosi dell'apporto delle forze sociali operanti nel suo territorio.

Art. 5 Rappresentanza della comunità

- 1. Il Comune cura gli interessi della comunità secondo il proprio ordinamento.
- 2. Il Comune rappresenta altresì gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione e al territorio.
- 3. Per i medesimi fini ed avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dall'ordinamento, il Comune promuove intese ed accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al comma 2.
- 4. Ove ciò non interferisca con il corretto esercizio delle loro funzioni, il Comune provvede a coordinare l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della comunità.

Art. 6 Elementi costitutivi: territorio, sede comunale, stemma, gonfalone

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni: Cravasco, Gallaneto, Gazzolo, Isoverde, Langasco, Pietralavezzara, Santo Stefano di Larvego, storicamente riconosciute dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 26,16 confinante con i Comuni di Bosio, Ceranesi, Fraconalto, Genova, Mignanego e Voltaggio.
3. La sede comunale, è ubicata in Campomorone che è il capoluogo, nel palazzo Balbi.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Campomorone e con uno stemma nella foggia in uso.
6. Nelle cerimonie, manifestazioni e nelle pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.
7. L'uso e la riproduzione di tali simboli sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del comune.

Art. 7

Albo Pretorio ed informazioni

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima divulgazione.
2. Il Consiglio comunale individua nel palazzo municipale apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Titolo II ORGANI ELETTIVI

Art. 8 Organi

1. Sono organi istituzionali del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9 Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo che rappresenta tutta la comunità e che compie le scelte politico-amministrative per il raggiungimento dei fini del Comune.
2. Il Consiglio esplica la propria attività attraverso atti di indirizzo, atti fondamentali e atti di controllo.
3. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
4. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alla durata in carica, alle cause di ineleggibilità e incompatibilità e alla decadenza dei Consigli sono stabilite dalla legge.
5. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili previsti dalla legge o dal presente statuto.

Art. 10 Competenze e attribuzioni

1. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.
2. Il Consiglio svolge le sue attività conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
3. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere le risorse e gli strumenti necessari all'azione da svolgere, le prescrizioni da osservare.
5. Spetta al Consiglio la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti, ad esso espressamente riservati dalla legge, presso Enti, aziende ed istituzioni nonché la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione, da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.

Art. 11 Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite da regolamento, secondo quanto dispone il presente statuto.

2. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta Comunale, e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco dette funzioni sono esercitate dal Vice Sindaco.
3. Le votazioni hanno luogo di norma in forma palese, a meno che almeno sei Consiglieri facciano richiesta di votazione segreta o che quest'ultima sia prescritta dalla legge.
4. Salvo i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata, le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengono la maggioranza assoluta dei presenti.
5. Le sessioni ordinarie sono quelle in cui si approvano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
6. Il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto da almeno un quinto dei Consiglieri comunali, nel qual caso deve essere riunito entro venti giorni dal ricevimento della richiesta inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
7. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti da regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili.
8. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
9. Le eccezioni alla pubblicità delle sedute sono previste dal regolamento soltanto in relazione alla esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la riservatezza di persone e gruppi.
10. Il Segretario comunale cura, avvalendosi degli uffici e del personale dell'ente, la verbalizzazione delle sedute: ove il Segretario comunale sia obbligato a non partecipare, è sostituito da un Consigliere nominato dal Presidente. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario comunale.

Art. 12

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare alle commissioni senza diritto di voto.

Art. 13

Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.
3. Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento sono stabilite dal regolamento.

Art. 14

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità, alla quale costantemente rispondono.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata da Consiglio la relativa deliberazione.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine

temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art.141 D.Lgvo 18/8/2000 n. 267.

4. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previsti dalla legge,, sono disciplinate da regolamento.
5. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che, a giudizio del Consiglio, incidono in modo sostanziale sulle stesse, e, subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.
6. Ciascun Consigliere e' tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.

Art. 15 Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale.

CAPO II LA GIUNTA MUNICIPALE

Art. 16 Giunta comunale

1. La Giunta, organo di governo del Comune, collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti, idonei al raggiungimento delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art. 17 Composizione

1. La Giunta e' composta dal Sindaco e da un numero di assessori non minore di quattro e non maggiore di sei.
2. Possono essere nominati Assessori sia i consiglieri comunali sia i cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità a Consigliere Comunale.

3. Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Art. 18 Nomina della Giunta

1. Il sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unicamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
2. Tale nomina deve avvenire, comunque, entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.
3. La prima seduta del Consiglio successiva all'elezione è disposta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro il decimo giorno dalla data di convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
4. Il Sindaco può, revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
5. All'Assessore non Consigliere si applicano le norme sulle aspettative, permessi e indennità, degli amministratori locali.
6. Le cause di ineleggibilità, incompatibilità, la posizione giuridica lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
7. La Giunta comunale rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale e del nuovo Sindaco.

Art. 19 Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le loro dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine di cui al comma precedente, vi provvede il Prefetto, ai sensi dell'art. 39, comma 5°, del D.Lgvo 18/08/2000 n.267.
5. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione e alla votazione.
6. L'approvazione della mozione di sfiducia determina lo scioglimento del Consiglio comunale con le conseguenze di legge.

Art. 20 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco il quale fissa gli argomenti dell'ordine del giorno della seduta, coordina e promuove l'attività degli Assessori in ordine agli atti che riguardano

l'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio stesso. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco dette funzioni sono esercitate dal Vicesindaco.

2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
3. In caso di rinnovo del Consiglio la Giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova Giunta e del nuovo Sindaco.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche ed alle medesime possono partecipare senza diritto di voto esperti, tecnici, funzionari invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.

Art. 21 Attribuzioni

1. In generale alla Giunta:
 - a) compete l'adozione di tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art.107, commi 1° e 2° del D.Lgvo 267/2000 nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore Generale o ai responsabili delle aree e dei servizi comunali;
 - b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;
 - c) svolge attività, propositiva nei confronti del Consiglio.
2. La Giunta delibera le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese imprevedute e dispone l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa ;
3. La Giunta può, in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
4. Le deliberazioni relative sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
5. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.
6. La Giunta in particolare:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Consiglio, Sindaco, Segretario Comunale, Direttore Generale o ai responsabili delle aree e dei servizi comunali;
 - c) elabora e propone al Consiglio criteri per la istituzione di nuove tariffe;
 - d) nomina Commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
 - e) adotta provvedimenti di: assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita Commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi.
 - f) approva le deliberazioni che precedono la stipulazione dei contratti, nell'ambito delle aree programmatiche del Consiglio comunale;
 - g) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - h) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
 - i) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio.

Art. 21 bis Decadenza della Giunta e del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento obiettivamente accertato permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade ed il Consiglio è sciolto secondo le procedure di legge.
2. Fino alle nuove elezioni il Consiglio e la Giunta rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e improrogabili.
Le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
3. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al 1° comma decorsi venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
4. Delle dimissioni, divenute irrevocabili ai sensi del comma precedente, non è necessario che il Consiglio prenda formalmente atto.
5. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta, salvo quanto previsto al 2° comma.

CAPO III IL SINDACO

Art. 22 Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro a tutti gli effetti del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco è il massimo rappresentante istituzionale del Comune ed è responsabile dell'amministrazione dello stesso; nomina e può revocare i componenti della Giunta nei termini e con le modalità stabilite dalla legge; convoca e presiede il Consiglio e la Giunta stabilendone l'ordine del giorno, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, ha poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali esecutive. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 23 Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:
 - a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
 - b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
 - c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
 - d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
 - e) impartisce direttive al Segretario comunale ed ai Responsabili di settore in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa;
 - f) ha facoltà di delega;

- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- h) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- l) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi comunali;
- m) e', inoltre, competente nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi da Consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze degli utenti;
- n) fa pervenire per il tramite del Segretario Comunale, l'atto di dimissioni al Consiglio Comunale;
- o) sulla base degli indirizzi stabiliti da Consiglio provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni. Le nomine devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- p) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità, e i criteri stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Art. 24 ordinanze

1. Il Sindaco può emanare atti con i quali si stabiliscono disposizioni per l'attuazione ed applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme Costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 5 dell'art.50 ed al comma 2 e 3 dell'art.54 del D.Lgvo 267/2000. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può, superare il periodo in cui perdura la necessità'.
3. In caso di assenza del Sindaco le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
4. Le ordinanze di cui ai precedenti commi devono essere pubblicate per 10 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì, essere sottoposte a forme di pubblicità, che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli. Ove siano rivolte a soggetti determinati devono essere notificate ai destinatari.

Art. 25 Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:
 - a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove indagini e verifiche amministrative sull'attività del Comune;
 - c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
 - d) collabora con i Revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;
 - e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, istituzioni appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 26
Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:
 - a) stabilisce, sentita la Giunta, gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della Giunta e la presiede.
 - d) delega, di norma, particolari specifiche attribuzioni che attengono a materie definite ed omogenee ai singoli Assessori ed ai Consiglieri comunali.
2. I Consiglieri delegati partecipano alla Giunta senza diritto di voto per illustrare gli argomenti concernenti la propria delega.

Art. 27
Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
2. Il Vicesindaco è l'Assessore che a tale funzione viene designato nel documento programmatico.
3. Delle deleghe rilasciate al Vicesindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Art. 27 bis
Divieto di incarichi e consulenza

1. Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenza presso enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.

Art. 27 ter
Pari opportunità

Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore a due terzi in seno alla Giunta e agli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.

TITOLO III ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 28 organizzazione strutturale

1. La struttura comunale è articolata in aree, servizi ed uffici .

Art. 29 Regolamento dei servizi e degli uffici

1. L'ordinamento dei servizi e degli uffici è disciplinato da apposito regolamento. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, l'articolazione della struttura, e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, servizi ed uffici comunali.
2. Nello svolgimento della propria attività l'amministrazione opera in modo da valorizzare la professionalità del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti sono disciplinati in conformità alla legge.
4. Il Comune riconosce il ruolo e la funzione dei sindacati nei rapporti con il personale.

Art. 30 Il Segretario comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare la cui posizione giuridica ed economica è disciplinata dalla legge.
2. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e servizi.
3. Il Segretario, in attuazione delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, svolge i seguenti compiti:
 - a) sovrintende all'esercizio delle funzioni dei responsabili di settore e ne coordina l'attività;
 - b) vigila sull'istruttoria delle proposte di deliberazione da sottoporsi al Consiglio ed alla Giunta ed esercita tale funzione sia nei confronti del settore a cui compete formulare la proposta, sia attivando i Responsabili dei servizi tenuti ad esprimere i pareri e le attestazioni prescritte dalla legge;
 - c) cura l'attuazione dei provvedimenti adottati da Consiglio comunale, dalla Giunta e dal Sindaco, disponendo l'esecuzione sollecita e conforme degli atti e delle deliberazioni da parte del Responsabile della direzione del settore o servizio competente, esercitando tutti i poteri, anche sostitutivi, a tal fine necessari;
 - d) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta, senza diritto di voto;
 - e) roga i contratti nell'interesse del Comune;
 - f) esercita, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dal presente statuto, dai regolamenti o conferitegli dal Sindaco ed in particolare le seguenti:
 - 1) assicura, adottando i provvedimenti necessari, la applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;
 - 2) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento;

- 3) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
 - 4) ha potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del Comune;
 - 5) adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all'esercizio delle sue competenze, secondo il regolamento.
4. Il Segretario comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

Art. 30 bis

Direzione di aree funzionale

1. Spetta al Sindaco il conferimento di incarichi di direzione di aree funzionali ai sensi dell'art.109 – comma 2 – del D.Lgvo 267/2000.
2. La scelta va effettuata fra i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti previsti nel regolamento degli uffici e dei servizi attraverso un esame comparativo e con riferimento ai titoli posseduti ed alla professionalità acquisita nell'esercizio delle funzioni istituzionalmente svolte nella qualifica di appartenenza.

Art. 31

Responsabili di Area

1. Ai Responsabili di area sono attribuiti compiti di direzione e di responsabilità.
2. Ad essi va assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo di risorse, personale e mezzi agli stessi demandati.
3. I Responsabili di area rispondono della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione per il conseguimento delle finalità, indicate da Consiglio e dalla Giunta e in particolare:
 - a) curano l'istruttoria degli atti ed esprimono il parere in ordine alla regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione di propria competenza sottoposta al Consiglio ed alla Giunta;
 - b) svolgono funzioni di studio, di ricerca e di espletamento di incarichi, nonché ogni altra funzione ad essi demandata dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
4. La funzione di direzione comporta la emanazione di istruzioni, atti, anche a rilevanza esterna, salvo quelli che la legge o lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo del Comune e quant'altro risulti necessario per il buon andamento degli uffici e dei servizi e per il perseguimento degli obiettivi dell'Ente cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.

TITOLO IV SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 32

Gestione dei servizi pubblici comunali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità locale.
2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
4. Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Art. 33

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda.
2. Con apposito regolamento il Consiglio comunale disciplina l'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia.

Art. 34

La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. Il Comune accorda la propria preferenza alla concessione quando il servizio può essere effettuato da cooperative, associazioni di volontariato, imprese senza fini di speculazione privata.
3. I contratti di concessione a terzi disciplinano le caratteristiche del servizio erogato, le tariffe praticate, il controllo sul funzionamento del servizio, il canone dovuto o la partecipazione dell'ente agli utili dell'impresa, le modalità di utilizzo e trasferimento degli impianti e degli immobili, le penalità, la decadenza e le modalità di esercizio della facoltà di riscatto.
4. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

Art. 35

Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia giuridica.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il Consiglio d'amministrazione è costituito da 5 membri.
3. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione sono nominati dal Consiglio comunale, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta di voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri comunali, di revisori dei conti nonché i dipendenti del Comune.
4. Il Presidente e il Consiglio d'amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri comunali assegnati al Comune e deve essere discussa non prima di 10 giorni e non dopo 30 giorni dalla presentazione.
5. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. E' nominato dal Consiglio comunale con le modalità previste nel regolamento.
6. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
7. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
9. La costituzione delle "istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 36 Le società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

TITOLO V
PARTECIPAZIONE POPOLARE
TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 37
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazioni dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

Art. 38
Partecipazione degli interessati ai
procedimenti amministrativi

1. I soggetti interessati da atti del Comune possono partecipare al relativo procedimento, nei limiti e con le modalità stabiliti dal presente statuto e dal regolamento.
2. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, i competenti organi o uffici del Comune comunicano l'avvio del procedimento stesso, con mezzi idonei e secondo quanto stabilito dal regolamento:
 - a) ai diretti destinatari degli effetti del provvedimento finale cui il procedimento è preordinato;
 - b) a coloro che per legge devono intervenire;
 - c) ai soggetti ai quali il provvedimento può recare pregiudizio, sempreché tali soggetti siano individuati o facilmente individuabili.
3. I soggetti di cui al precedente comma, nonché gli altri soggetti eventualmente legittimati, possono intervenire nel procedimento, secondo modalità stabilite dall'Amministrazione comunale.

Art. 39
Trasparenza dell'amministrazione
e diritto di accesso dei cittadini

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa dichiarazione di legge e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
2. Il Comune assicura ai cittadini aventi titolo il diritto, da esercitarsi mediante richiesta motivata:
 - a) a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso;
 - b) di ricevere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.

Art. 40
Consultazione dei cittadini

1. Il Comune, quando si appresta a compiere atti o comunque ad assumere decisioni che toccano in modo specifico gli interessi di una parte definita della popolazione residente, consulta, laddove possibile, la popolazione interessata allo scopo di conoscerne gli orientamenti.
2. A tal fine il Comune può:
 - a) promuovere incontri tra esponenti dell'Amministrazione e i rappresentanti di organizzazioni o gruppi di cittadini che abbiano come finalità specifica la cura dell'interesse o del problema che forma oggetto dell'atto da compiersi o della decisione da assumersi da parte del Comune;
 - b) convocare assemblee, con la partecipazione di esponenti della amministrazione comunale invitando ad intervenire - con adeguati mezzi di pubblicità - la popolazione interessata all'atto da compiersi e alla decisione da assumersi.
3. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 41 Referendum consultivo

1. La popolazione del Comune può esprimere il proprio orientamento su questioni relative a materie di competenza comunale o che comunque interessino il Comune tramite referendum consultivi.
2. Possono sottoporsi a referendum le questioni che presentino i seguenti requisiti:
 - a) riguardare materie che non esorbitino dalle competenze del Comune;
 - b) avere un interesse generale per l'intero territorio comunale;
 - c) riguardare uno specifico atto, intervento ed ogni altro argomento relativo all'amministrazione ed al funzionamento del Comune, che il Consiglio possa, nella sua discrezionalità, o adottare o non adottare.
 - d) essere formulate, con sufficiente chiarezza e precisione, nella forma di un'alternativa di fronte alla quale il cittadino si possa esprimere, in modo significativo e inequivocabile.
3. Non può essere indetto referendum in materia di tributi locali, di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio, su norme regolamentari inerenti:
 - a) elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
 - b) personale comunale;
 - c) funzionamento del Consiglio comunale;
 - d) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.
4. Il referendum può essere promosso per iniziativa del Consiglio comunale o per iniziativa popolare, quando ne facciano richiesta almeno un settimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Il referendum di iniziativa popolare può essere indetto solo dopo verifica della sua ammissibilità ai sensi dei commi precedenti, da compiersi dal Consiglio comunale.
5. Il referendum è indetto dal Sindaco, che ne proclama il risultato, secondo le modalità previste dal regolamento.
6. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione almeno il 30% degli aventi diritto.

Art. 42 Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 43

Istanze, petizioni e proposte

1. Singoli Cittadini, nonché gruppi o organizzazioni di Cittadini, possono rivolgere istanze, petizioni e proposte dirette a sollecitare interventi o comportamenti dell'Amministrazione, che siano rivolti alla migliore tutela di interessi collettivi.
2. Per gli effetti di cui ai commi seguenti, le istanze, petizioni e proposte devono presentare i seguenti requisiti:
 - a) essere sottoscritte dagli autori, di cui devono indicarsi con chiarezza le generalità, l'indirizzo e gli estremi di un documento di identità, ovvero, quando gli autori agiscono quali rappresentanti di un'organizzazione, la carica ricoperta all'interno di questa, nonché la precisa denominazione e sede della medesima;
 - b) identificare con sufficiente chiarezza e precisione gli atti, interventi o comportamenti sollecitati;
 - c) sollecitare atti, interventi o comportamenti che non esorbitino palesemente dalle competenze del Comune e non siano per altra ragione palesemente illegittime.
3. Entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza, petizione o proposta che presenti i requisiti di cui al comma precedente, il competente organo o ufficio del Comune comunica la posizione dell'amministrazione rivolgendosi per iscritto all'autore o al primo del gruppo di autori, ovvero indirizzandosi alla sede dell'organizzazione autrice.
4. La posizione dell'Amministrazione comunale deve essere motivata, ed espressa in termini precisi e circostanziati, anche con riferimento ai tempi in cui gli atti, gli interventi o i comportamenti sollecitati potranno eventualmente realizzarsi.

Art. 44

Difensore civico

1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, con voto segreto e a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, tra i Cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di Consigliere comunale e che, per le loro qualità personali e professionali, offrano sicure garanzie di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio nonché di competenza amministrativa. Le funzioni di difensore civico possono essere altresì affidate, previa convenzione e nel rispetto del presente Statuto, al titolare della medesima carica presso altro Comune ovvero presso la Provincia o la Regione. Detta convenzione dovrà riportare il voto favorevole espresso in forma palese dai due terzi dei Consiglieri assegnati.
2. L'incompatibilità originaria o sopravvenuta comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione mossa nei suoi confronti dal Sindaco.
3. Il Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta. I poteri del Difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
4. Il Difensore civico può essere revocato, con deliberazione motivata del Consiglio comunale, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.
5. Il Difensore civico, su richiesta o indicazione di qualunque interessato, ovvero d'ufficio, interviene presso l'Amministrazione stessa nei confronti dei Cittadini, affinché vi si ponga rimedio.

6. Alla segnalazione e alle eventuali richieste del Difensore civico, l'Amministrazione comunale fornisce, tramite gli organi e uffici competenti, motivata risposta entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse. A sua volta, il Difensore civico che sia intervenuto su richiesta o indicazione di soggetto interessato, riferisce per iscritto a quest'ultimo circa gli esiti del suo intervento.
7. Il Difensore civico invia al Consiglio comunale entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Nella relazione il Difensore civico può altresì formulare proposte organizzative e funzionali dirette ad elevare l'imparzialità e a migliorare il buon andamento dell'Amministrazione comunale.
8. Per lo svolgimento della propria attività, il Difensore civico, si avvale di mezzi posti a sua disposizione dall'Amministrazione comunale.

TITOLO VI FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

Art. 45 Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 46 Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali e loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge e sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 47 Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma dell'art.46, del presente statuto, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi Pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intende gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

5. La composizione ed il funzionamento del consorzio sono regolati dalla legge e dal proprio statuto.

Art. 48
Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art.45 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 49
Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'organo competente in relazione all'oggetto dell'accordo di programma definisce gli indirizzi ai quali il rappresentante del Comune deve attenersi ai fini dell'accordo.

Art. 50
Conferenza dei servizi

Nel caso che sia richiesta la partecipazione del Comune o di un suo organo ai fini di una conferenza dei servizi l'organo comunale competente in relazione all'oggetto della conferenza identifica chi debba rappresentare il Comune nella stessa e definisce gli indirizzi ai quali deve attenersi.

TITOLO VII FINANZA E CONTABILITA'

Art. 51 Autonomia finanziaria

1. Il Comune nell'ambito della finanza pubblica, ha autonomia finanziaria che è assicurata da risorse proprie, da trasferimenti erariali e regionali.
2. La potestà impositiva del Comune è esercitata nell'ambito e nei limiti indicati dalle leggi.
3. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina l'entità ovvero i criteri circa la compartecipazione degli utenti alla copertura dei costi dei servizi di cui lo stesso assicura lo svolgimento.
La determinazione delle tariffe, da effettuarsi in rapporto ai costi effettivi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla capacità contributiva degli utenti.
4. Nel rispetto del vigente ordinamento, qualora dalla realizzazione di opere, interventi ed attività possano derivare utilità particolari e differenziate a singoli, gruppi o categorie predeterminabili, potranno essere previste forme di contribuzione in rapporto al grado di utilità diretta conseguita.
5. Le risorse necessarie alla realizzazione di opere, interventi o alla istituzione e gestione di servizi possono essere reperite anche mediante contribuzioni volontarie "una tantum" o periodiche corrisposte dai Cittadini.

Art. 52 Ordinamento finanziario e contabile

1. Il Comune ha un regolamento di contabilità redatto ai sensi dell'art.59 della legge 8/6/1990, n. 142 per conseguire con efficacia e tempestività gli obiettivi di interesse comunale da realizzarsi attraverso l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art.9 della legge stessa.
2. Il regolamento contiene le norme per la disciplina della attività patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente da porsi in essere attraverso procedure amministrativo-contabili conformi alle norme dettate dalla legge dello Stato in tema di "ordinamento finanziario e contabile degli enti locali", così come stabilito dal 1° comma dell'articolo 55 della legge n. 142/90.
3. Stabilisce inoltre le procedure e le modalità da seguirsi per la formazione del bilancio pluriennale, del bilancio annuale di previsione e del conto consuntivo finanziario e patrimoniale, per lo svolgimento delle attività di gestione con particolare riferimento all'iter di realizzazione del bilancio di previsione, attraverso la rilevazione e la formalizzazione degli accertamenti e degli impegni, delle liquidazioni, delle ordinazioni di riscossione e di pagamento, per quanto attiene la tenuta degli inventari e la gestione del patrimonio, nonché per quant'altro necessario ai fini della corretta gestione economica e finanziaria dell'ente.

Art. 53 Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori composto da tre membri, scelti in conformità alla legge.
2. I Revisori durano in carica tre anni - con inizio dal 1° gennaio e termine 31 dicembre del triennio - e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza secondo le modalità indicate dal regolamento.
3. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Revisore, il Consiglio procede alla surroga entro i termini e i modi indicati dal regolamento. I nuovi nominati scadono insieme con quelli rimasti in carica.

4. Nel regolamento saranno disciplinate le cause di ineleggibilità ed incompatibilità in modo da assicurare i principi di imparzialità ed indipendenza e verranno altresì previste le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai Sindaci revisori delle società per azioni.
5. Il Collegio dei Revisori provvede:
 - a) all'effettuazione di verifiche trimestrali di cassa da comunicarsi tempestivamente al Presidente mediante apposito verbale;
 - b) alla redazione di relazione trimestrale amministrativo contabile circa lo svolgersi delle operazioni di gestione, sia per quanto si riferisce all'andamento degli accertamenti di entrata che a quello degli impegni di spesa, nonché a riscontro della loro aderenza al bilancio di previsione e alle eventuali variazioni ad esso apportate con formali provvedimenti esecutivi;
 - c) all'attestazione circa la regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
 - d) all'attestazione, entro il 15 aprile, della corrispondenza del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso alle risultanze della gestione, mediante apposita relazione da allegarsi alla proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
 - e) all'esercizio di tutte le funzioni di riscontro e di controllo circa l'aderenza degli atti e delle operazioni di gestione posti in essere dall'ente alle norme emanate dallo Stato in tema di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.
6. Il Collegio dei Revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente secondo le norme stabilite dal regolamento.
7. Tutti gli atti conseguenti all'attività del Collegio devono essere emanati con la sottoscrizione di tutti i suoi membri, e trasmessi al Sindaco.
8. Nell'esercizio della sua attività il Collegio dei Revisori, allorché ne ravvisi l'opportunità, esprime i rilievi e le proposte ritenuti utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
9. Il Collegio dei Revisori può essere sentito dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici aspetti inerenti la propria attività e, ove richiesto, presenziare in tali sedi alle relative riunioni.
10. Il Collegio dei Revisori, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente per iscritto al Consiglio comunale per il tramite del Sindaco.
11. Il Collegio dei Revisori esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni di cui all'articolo 38 con le stesse modalità e procedure, in quanto compatibili.

Art. 54

Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio comunale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune e dopo averne accertato le migliori condizioni.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima quinquennale, rinnovabile.
3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

Art. 55

Regolamento dei contratti

1. Il Comune disciplina la propria attività contrattuale con apposito regolamento nel rispetto delle norme di principio previste dalle leggi, dalle disposizioni statutarie e dalla normativa comunitaria.

Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 56 Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. I regolamenti le cui disposizioni sono suscettibili di incidere sulle posizioni giuridiche soggettive dei Cittadini possono essere sottoposti ad idonee forme di consultazione prima dell'approvazione da parte del Consiglio comunale.
3. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.
4. I regolamenti entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio da effettuare dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.
5. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio comunale in sede di approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di cui al comma precedente.
6. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 57 Termine per l'adozione dei regolamenti

1. Il Consiglio comunale delibera i regolamenti previsti dal presente statuto entro 18 mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, in quanto con esso compatibili.
3. Entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto il Consiglio comunale effettua una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate, al fine di abrogarle espressamente, modificarle, adeguarle ovvero adattarle al nuovo ordinamento comunale.

Art. 58 Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Spetta al Consiglio deliberare le disposizioni di applicazione, in dipendenza dell'entrata in vigore di normative emanate dallo Stato, dalla Regione e dalla Comunità Europea recependo, adeguando ed adattando al complesso normativo del Comune le nuove disposizioni, in particolare modo nelle materie di competenza esclusiva del Comune stesso.

Art. 59 Pubblicità

1. Lo statuto, i regolamenti, le ordinanze, nonché le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell'ente, oltre alle forme di pubblicazione già espressamente

previste dalla legge e dallo statuto, vanno pubblicizzate in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza dei cittadini e di chiunque ne abbia interesse.

2. Gli atti di cui al precedente comma dovranno essere accessibili e consultabili da parte di chiunque.

Art. 60

Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Liguria, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e inviato a cura del Sindaco, al Ministero dell'Interno per il suo inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

Art. 61

Modificazioni statutarie

1. Le modificazioni allo statuto possono essere proposte al Consiglio dalla Giunta o da qualsiasi Consigliere.
2. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte predette almeno 20 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.
3. Nessuna modificazione statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 62

Pubblicità dello statuto

1. Ai Cittadini che completino il ciclo dell'istruzione obbligatoria è consegnata gratuitamente copia dello statuto a mezzo delle autorità scolastiche collaborando con queste per ogni utile e metodica illustrazione dello statuto stesso.
2. Il presente statuto sarà divulgato nell'ambito della cittadinanza in modo da assicurarne la massima conoscenza.